

Sezione III.

Del giornale nautico.

345-361. (*Abrogati e sostituiti dal «Regolamento per la uniforme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali» approvato con R. D. 17 dicembre 1885, n. 3612, serie III, riportato nella Parte Terza del volume.*)

CAPO IX.

Della proprietà dei bastimenti.

Sezione I.

Trapassi di proprietà.

362. Gli atti dichiarativi o traslativi di proprietà dei bastimenti e dei loro carati, devono essere denunziati all'ufficio di porto del luogo dove è iscritto il bastimento, nei seguenti termini:

Se si tratta di atti tra vivi, entro il termine di trenta giorni computabili:

a) per gli atti pubblici e per le scritture private fatte o ricevute nello Stato, dalla loro data;

b) per le sentenze pronunciate dalle autorità dello Stato, dalla data in cui esse sono divenute eseguibili;

c) per gli atti di trapasso soggetti a vincolo di condizione sospensiva, dal giorno in cui la condizione siasi verificata.

L'obbligo della denuncia nel termine sopra indicato non cessa, quando anche, prima della scadenza di esso, siasi verificato altro trapasso di proprietà.

363. Se si tratta di trapasso di proprietà per causa di morte, la denuncia deve farsi:

a) dagli eredi o legatari maggiori di età nel termine di quattro mesi dalla morte, se trattasi di successione aperta nello Stato; di sei mesi, se la successione si è aperta in altre parti dell'Europa, e di diciotto mesi se si è aperta fuori d'Europa;

b) se trattasi di eredi o legatari minori d'età o interdetti deve farsi dai tutori o curatori od amministratori, ed il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui essi abbiano avuto legale conoscenza della loro nomina.

In caso di assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dello assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto;

c) per gli eredi che assumono questa qualità con beneficio d'inventario, il termine comincia a decorrere dalla scadenza del tempo per fare l'inventario.

In ogni caso però la de-